

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

(Deliberazione n. 55 del 29.12.2020, modificata da deliberazione n. 25 del 27.6.2022)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Preambolo

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Esercizio dell'attività e titolo abilitativo

Art. 4 - Assegnazione dei posteggi, migliorie e scambi

Art. 5 - Assegnazione dei posteggi riservati

Art. 6 - Attrezzature e modalità di vendita su area pubblica

Art. 7 - Valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale

Art. 8 - Subingresso

Art. 9 - Posteggi e mercati a carattere sperimentale

Art. 10 - Spostamento di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato

Art. 11 - Caratteristiche

Art.12 – Orari e chiusure

TITOLO II – MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 13 - Mercato

Art. 14 - Modalità di registrazione delle presenze

Art. 15 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi ("spunta")

Art. 16 - Mercati Straordinari

Art. 17 - Circolazione pedonale e veicolare

Art. 18 - Posteggi fuori mercato

Art. 19 - Posteggi "stagionali"

TITOLO III – RAGGRUPPAMENTI

Art. 20 - Raggruppamenti Turistici

Art. 21 - Disposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici:la tipicità.

Art. 22 - Il "Banco fiorentino"

Art. 23 - Attività promozionale e utilizzo del marchio

Art. 24 - Raggruppamenti Straordinari

Art. 25 - Raggruppamenti di Servizio

TITOLO IV - TURNI COMMERCIALI

Art. 26 – Definizione

Art. 27 – Funzionamento

Art. 28 - Individuazione dei turni

TITOLO V – MERCATI COPERTI

Art. 29 - Mercati coperti

Art. 30 - Posteggi nei mercati coperti alimentari

Art. 31 - Normativa igienico-sanitaria

Art. 32 - Merceologie commerciabili

Art. 33 - Attrezzature di vendita di proprietà Comunale

- Art. 34 - Utilizzo dei posteggi e responsabilità
Art. 35 - Gestione dei servizi comuni nei mercati coperti

TITOLO VI – COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 36 - Abilitazione all'esercizio dell'attività e modalità di svolgimento

TITOLO VII – FIERE, FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO SU AREA PUBBLICA

- Art. 37 - Definizione e funzionamento delle fiere
Art. 38 – Criteri, presenze e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere
Art. 39 - Fiere promozionali
Art. 40 - Gestione delle fiere e fiere promozionali
Art. 41 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e commercio su area pubblica in occasione di manifestazioni non commerciali

TITOLO VIII – VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA SU AREA PUBBLICA

- Art. 42 - Punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica

TITOLO IX – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI E SANZIONATORI

- Art. 43 – Provvedimenti interdittivi
Art. 44 – Sanzioni

TITOLO X- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 45 - Vendita delle proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo su area pubblica
Art. 46 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico
Art. 47 - Garanzie per l'occupazione del suolo pubblico con manufatti non soggetti a rimozione quotidiana (chioschi e attrezzature di vendita assimilate)
Art. 48 - Disposizioni transitorie
Art. 49 - Rinvii ed esclusioni
Art. 50 - Abrogazioni
Art. 51 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il commercio su area pubblica rappresenta un pezzo dell'economia e del lavoro della città. Rappresenta, altresì, un pezzo dell'identità della città. Costituisce, inoltre, opportunità di arricchimento dell'offerta commerciale e artigianale in città in favore dei consumatori in particolare cittadini residenti, utilizzatori della città, turisti. E' infine presidio di strade, vie e piazze.

Trattandosi di attività che si svolge su area pubblica la dislocazione delle attività, le merci messe in vendita, i banchi su cui vengono allestiti i prodotti debbono rispondere a requisiti di decoro, bellezza, tipicità, qualità coerenti con il tessuto cittadino sui quali su cui insistono.

Gli ultimi interventi sistematici di regolamentazione comunale del settore risalgono al 2008. Da allora sono intervenute rilevanti novità nel quadro economico-sociale e novità legislative regionali e nazionali che rendono necessario l'adeguamento della regolamentazione comunale. In particolare, la crisi economica connessa al Covid mostra la fragilità odierna del comparto che deve essere pensato e regolato al fine di assicurare al medesimo l'opportunità di una ripartenza solida e duratura in un quadro di presenze, circolazione e dinamismo che toccano la città con intensità diversa dal recente passato. Inoltre, la Legislazione, nazionale e regionale, dispone che entro il 31 dicembre 2020 trova applicazione il principio del

rinnovo, previa verifica dei titoli, delle concessioni per 12 anni. Le recenti linee guida ministeriali stabiliscono che entro il 30 giugno 2021 saranno dai Comuni adottate le procedure di rinnovo.

Si tratta dunque di cogliere l'opportunità dei rinnovi delle concessioni per adeguare la regolamentazione comunale al fine di realizzare le irrinunciabili esigenze di riqualificazione complessiva del settore e per consentire ai mercati di svolgere appieno quel ruolo di cui sopranel rispetto del contesto urbano in cui sono inseriti.

Per tali ragioni il presente Regolamento definisce il sistema di regole che disciplina i mercati e i posteggi isolati posti al di fuori di essi, i raggruppamenti turistici, le norme in materia di turni, i mercati al coperto, il commercio itinerante, le fiere, la vendita di stampa su suolo pubblico. Il presente regolamento disciplina anche i provvedimenti sanzionatori e interdittivi per le violazioni del medesimo. Nel regolamento si affermano principi, indirizzi e regole finalizzati a riqualificare i mercati per renderli più attrattivi in un contesto economico-sociale radicalmente mutato e a renderli più belli e accoglienti e, infine, più armoniosamente inseriti nel contesto urbano. Il presente regolamento si propone l'obiettivo di valorizzare la tipicità dei mercati e il valore della tradizione, in particolare fiorentina e toscana. Per sostenere l'azione di adeguamento degli operatori alle regole di riqualificazione di cui agli articoli 21 e 22 del Regolamento l'Amministrazione comunale si impegna a disporre misure di incentivo fiscale relativo al Cosap nei prossimi tre anni.

Infine, spetterà al Piano delle aree, da adottarsi all'esito della conclusione delle procedure di rinnovo delle concessioni, il compito di disegnare le collocazioni dei banchi in modo tale da valorizzare il ruolo e la funzione del mercato e al contempo tutelare il patrimonio architettonico e urbano ove i mercati sono collocati, prevedendo altresì nelle singole schede di mercato i posizionamenti dei medesimi.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento – nel rimandare integralmente al “Codice del Commercio” di cui alla L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii - disciplina e dettaglia condizioni e modalità per l'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno del territorio del Comune di Firenze in virtù di quanto previsto dalla L.R. Toscana n. 62/2018 “Codice del Commercio” all'art. 43.
2. Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Art. 2 Definizioni

1. In aggiunta alle definizioni di cui al Codice del Commercio sopra richiamato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intende:
 - a) per “Codice” il Codice del Commercio di cui alla L.R. Toscana n° 62/2018 e ss.mm.ii
 - b) per “spunta”, l'operazione con la quale ogni giorno, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati i posteggi occasionalmente liberi nel mercato.
 - c) per “attività stagionali”, le attività di commercio sulle aree pubbliche riferite alla commercializzazione di prodotti stagionali che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 183 giorni per ogni anno solare.
 - d) per “turno commerciale dei cassettaï” e “turno fondini” la modalità di esercizio di commercio non alimentare su aree pubbliche non assegnate individualmente ma utilizzate secondo periodica rotazione autogestita.
 - e) per “raggruppamenti” l'insieme di posteggi di commercio su area pubblica omogenei per offerta merceologica. I raggruppamenti possono essere turistici, straordinari e di servizio.
 - f) per “miglioria” la procedura di assegnazione dei posteggi non occupati in modo che sia consentito agli operatori concessionari il trasferimento della propria attività e della concessione all'interno del medesimo mercato o raggruppamento e nell'ambito dello stesso settore merceologico.
 - g) per “scambio di posteggio” la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione all'interno dello stesso mercato o raggruppamento.

Art. 3 - Esercizio dell'attività e titolo abilitativo

1. Le concessioni di posteggio sono rilasciate ai titolari dell'azienda ed abilitano contestualmente all'esercizio dell'attività. Nel caso di conferimento in gestione dell'azienda, l'esercizio dell'attività da parte di soggetto diverso dal titolare della concessione sarà soggetto a SCIA.
2. Il rilascio della concessione di posteggio è subordinato alla verifica della regolarità contributiva nonché alla regolarità del pagamento dei tributi locali e canonici dovuti al Comune. La concessione di posteggio può essere rilasciata qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, ma non nel caso

in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione come previsto dall'articolo 6 comma 8 del Regolamento sulla riscossione coattiva.

Art. 4 Assegnazione dei posteggi, migliorie e scambi

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi vacanti su un mercato o su un raggruppamento il comune provvedere a espletare il bando di miglioria intendendo con esso la procedura che permette agli operatori concessionari in un mercato o in un raggruppamento di presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, del posteggio messo a bando in quel mercato. La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di Autorizzazione/Concessione di posteggio sul mercato o raggruppamento dove insiste il posto vacante ed a parità la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata anche in maniera discontinua, come operatore del commercio su area pubblica del soggetto concessionario.
2. La partecipazione al bando di miglioria nell'ipotesi di attività condotta in regime di affitto di azienda o di parte di essa, è consentita solo con il consenso del titolare espresso in sede di procedura.
3. Nella eventualità dell'esistenza di posteggi vacanti, e solo dopo la pubblicazione del bando di miglioria, qualora venga ritenuto opportuno procedere alla assegnazione dei medesimi, il Comune rilascia le autorizzazioni e concessioni dodecennali di posteggi a seguito di pubblicazione di apposito bando di concorso pubblico come previsto dall'art.37 della legge regionale 62/2018
4. Nel caso in cui venga fatto un bando i concessionari in conseguenza del rilascio dell'autorizzazione/concessione avranno azzerate le presenze alle operazioni di spunta utilizzate per la partecipazione al bando stesso.
5. Le graduatorie avranno validità definita dai bandi da esse quali si attingerà fino al loro esaurimento qualora si voglia assegnare ulteriori posteggi resisi liberi.
6. E' consentito a due operatori appartenenti allo stesso settore merceologico o specializzazione, produttori agricoli o titolari di posteggio riservato la possibilità di scambiare i posteggi e gli spazi dati in concessione. Il Comune provvede a determinare lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo. Se l'attività è condotta per gestione di azienda la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata solo se corredata dal consenso, espresso tramite autocertificazione, del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

Art. 5 Assegnazione dei posteggi riservati

1. Oltre a quelli già previsti nel Piano delle aree nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti con disabilità ai sensi della L. 104/1992 e ss.mm.ii;
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della L.R. 45/2007 e ss.mm.ii., ove l'impresa abbia sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. per la vendita delle produzioni provenienti, in misura prevalente, dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse, nel numero previsto dalle norme speciali citate e individuate nel Piano del Commercio, per singolo mercato.
 - c) alle imprese il cui titolare, o in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono beneficiare di più un posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

ART. 6 Attrezzature e modalità di vendita su area pubblica.

1. Le attrezzature utilizzabili all'interno del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio sono individuate, per specifica categoria di mercato/posteggio/fiera nelle schede del Piano, fatto salvo quanto previsto all'art. 22. Per quanto attiene alle fiere si fa riferimento anche a bandi specifici.
2. Salvo specifiche deroghe per operatori alimentaristi, il mantenimento nel posteggio di veicoli/strutture/attrezzature di vendita negli spazi concessionati non è consentito al di fuori degli orari di inizio allestimento e di fine disallestimento.
3. I concessionari di posteggi non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non concessionati.
4. Non è consentito l'utilizzo di mezzi sonori.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata dell'orario di esercizio del mercato, della fiera o del posteggio fuori mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di documentata forza maggiore, è considerato assente.
6. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività agli organi di vigilanza, anche attraverso strumenti telematici. Ove il file sia firmato digitalmente, deve essere mostrato nel formato

7. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa. Il Comune può autorizzare in casi eccezionali il mantenimento del veicolo a condizione che non occupi più della superficie concessa e che sia amovibile.
8. Gli operatori devono provvedere alla raccolta di rifiuti e imballaggi derivanti dall'esercizio dell'attività ed al conferimento dei medesimi negli spazi e/o contenitori appositamente predisposti. Al termine dell'orario di vendita, pertanto, i posteggi devono essere lasciati completamente sgombri da merci, materiali, scarti alimentari e rifiuti di qualsiasi tipo.
9. Ciascun posteggio deve essere occupato per la vendita, anche dagli eventuali "spuntisti", rispettando il settore, alimentare o non alimentare, cui è destinato.
10. E' vietato, esercitare sui posteggi la vendita di generi diversi, anche nella specializzazione merceologica, da quelli indicati dal Piano per la disciplina del commercio su area pubblica quali risultano dalle relative schede dei mercati, raggruppamenti turistici, turni commerciali, fiere o fiere promozionali e posteggi fuori mercato e/o espressamente previsti nel titolo concessorio e/o definiti nell'ambito di accordi procedurali.
11. Gli oggetti tendari, ove ammessi, debbono essere collocati rispettando le dimensioni, le limitazioni e le eventuali prescrizioni indicate nelle apposite schede per ogni mercato, raggruppamento, turno, fiera e posteggi fuori mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio per i terzi e per la fruizione del patrimonio culturale.
12. Agli oggetti tendari dei raggruppamenti turistici non possono essere appese merci di alcun tipo o materiale salvo diversa indicazione della commissione di cui all'articolo 21 . Nei mercati rionali e nei posteggi isolati fuori area Unesco le merci possono essere appese esclusivamente nel perimetro del posteggio concesso.
13. Non è consentita alcuna scritta o marchio pubblicitario, diversa dalla ragione sociale o insegna della ditta nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento comunale sulla pubblicità.
14. Ogni concessionario deve avere in dotazione attrezzature antincendio. Gli estintori devono essere del tipo omologato e in numero compatibile con le sostanze e materiali presenti.
15. Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata, effettuate con le modalità stabilite dalle normative di riferimento, sono comunicate al SUAP.

Art. 7 Valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale

1. E' individuata come area di particolare interesse del territorio comunale della Città di Firenze, ai sensi e per gli effetti dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, la Macroarea "1" (area Centro Storico Unesco, Parco delle Cascine, Viali di Circonvallazione, Piazzale Michelangelo) della pianificazione comunale.
2. Al fine della valorizzazione e della tutela di tale Macroarea "1", l'attività di commercio sulle aree pubbliche e le altre attività disciplinate dal presente Regolamento ivi ubicate sono sottoposte alle specifiche limitazioni e prescrizioni di cui ai commi 3 e seguenti ed articoli specifici.
3. In occasione di fiere, fiere promozionali o manifestazioni straordinarie è proibita all'interno della Macroarea "1" la somministrazione e la vendita di generi alimentari preparati utilizzando piastre di riscaldamento e griglie (hamburger, hot dog, riscaldamento di verdure e altri condimenti, e similari), fatta salva l'area mercatale del Parco delle Cascine e le fiere comprese nel Piano.
4. Nell'ambito della Macroarea "1", ad eccezione dell'area mercatale del Parco delle Cascine e di eventuali mercati rionali o di posteggi isolati dietro espressa autorizzazione, è escluso l'uso di qualsiasi tipo di automarket o veicolo a motore per lo svolgimento dell'attività. L'uso di motore elettrico è consentito esclusivamente per le operazioni di spostamento delle attrezzature, che dovranno essere fornite di ruote in gomma rigida per garantire l'integrità della pavimentazione e la silenziosità delle operazioni di posizionamento e la rimozione al termine dell'orario giornaliero di attività.
5. Nell'ambito della Macroarea "1" relativamente alle merceologie commerciabili, è esclusa, salvo che non sia stata autorizzata in relazione a specifiche manifestazioni, la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) settore alimentare: carni fresche di tutte le specie animali, prodotti ittici freschi o carni fresche di qualsiasi specie, ivi compresi molluschi e crostacei, (ad esclusione dei mercati coperti, o di quelli effettuati con adeguati supporti di vendita, purchè garantiscano il rispetto di parametri sanitari);
 - b) settore non alimentare: stracci e sottoprodotti tessili, rottami e materiali di recupero ingegnere, motori di qualsiasi tipo, combustibili, oli minerali e lubrificanti, macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'industria, il commercio di armi e di esplosivi, di articoli usualmente venduti nei sexy-shop, di prodotti chimici;
6. E' inoltre vietata la vendita:
 - a) di indumenti ed oggetti, di qualsiasi tipo, materiale o dimensione, sui quali siano impresse o riprodotte frasi o immagini lesive del decoro, della fede religiosa o delle appartenenze culturali o nazionali delle persone o che rimandino a discriminazioni su base etnica;

- b) di prodotti che per forma, colori e rappresentazioni grafiche, sui medesimi impresse, offrano un'immagine volgare dell'Italia, delle sue città, delle sue tradizioni, della sua cultura, della sua arte e di qualsiasi suo tratto caratteristico.
7. E' anche vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, capi di abbigliamento ed altri prodotti che inneggino alle ideologie fascista e nazista o comunque le richiamino.
 8. Nell'ambito della Macroarea "1" i colori e i materiali di tende, coperture, gazebo, stand utilizzati per l'esposizione e la vendita dovranno essere mantenuti puliti ed in buono stato di conservazione.
 9. Nell'ambito della Macroarea "1", in occasione del rilascio o rinnovo delle concessioni ovvero dell'assegnazione ai concessionari di nuove o diverse aree di posteggio in attuazione del Piano per il commercio su area pubblica, possono essere dettate prescrizioni di arredo urbano (morfologiche; cromatiche; dimensionali, compresa un'altezza massima della struttura, anche in allineamento con le insegne dei negozi adiacenti; di tecnologia dei materiali) alle quali il gestore è tenuto a conformarsi entro il termine indicato all'articolo 22, comma 3".

Art.8 Subingresso

1. Il subingresso per trasferimento della titolarità dell'azienda intestataria della concessione per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a SCIA da effettuarsi da parte del soggetto subentrante, al SUAP. Tale soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività commerciali
2. Il trasferimento della gestione dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causadi morte, è soggetto a SCIA da effettuarsi, al SUAP. Tale soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività commerciali.
3. Tali adempimenti devono essere effettuati secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni regionali in merito.
4. Il subentrante acquisisce le presenze già maturate nell'esercizio del medesimo titolo, e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
5. Il subingresso nel titolo abilitativo è consentito qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, ma non nel il caso in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione come previsto dall'articolo 6 comma 8 del Regolamento sulla riscossione coattiva. Il subingresso nel titolo abilitativo nel caso di debito rateizzato da parte del cedente, è consentito a condizione che il subentrante si accolli il debito, oppure a condizione che il cedente garantisca il debito con una fideiussione bancaria o assicurativa.
6. Il subingresso nel titolo abilitativo su posteggio riservato ai sensi dell'art. 7 è consentito solo a favore di un altro soggetto in possesso degli stessi requisiti.

Art.9 Posteggi e mercati a carattere sperimentale

1. La Giunta può istituire mercati, fiere e fiere promozionali a carattere sperimentale. Decorsi tre anni dalla sperimentazione il Consiglio Comunale disporrà in merito alla definitiva istituzione.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere e/o mercati si terrà conto:
 - a) dell'esigenze di tutela e rivalutazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.
 - b) della compatibilità rispetto all'esigenze di carattere igienico-sanitario.
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei servizi pubblici.
 - d) delle esigenze di riqualificazione di particolari aree cittadine.

Art. 10 Spostamento di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato

1. Il Comune, per motivi della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, previa concertazione con le associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi, verbalizzati e sottoscritti.
2. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico, sicurezza, di igiene e sanità pubblica, l'amministrazione comunale, può trasferire o modificare temporaneamente l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato notificando l'atto agli interessati. I termini di decorrenza saranno definiti compatibilmente con l'urgenza di provvedere.
3. Nel caso in cui gli interessati al trasferimento, siano uno o più posteggi di un mercato, di una fiera, le nuove collocazioni, sentite le Associazioni di categoria, sono individuate secondo i seguenti criteri di priorità, che non rivestono carattere di esclusività:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili dello stesso mercato o fiera;
 - b) mediante l'individuazione di nuovi spazi nell'ambito del mercato o della fiera, quando esistano le condizioni di fattibilità per il posizionamento dei posteggi;

4. L'assegnazione dei posteggi nelle nuove collocazioni avverrà a seguito di graduatoria effettuata sulla base del criterio della maggiore anzianità di autorizzazione/concessione di posteggio a parità la maggior anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale ditta attiva di commercio su area pubblica maturata anche in modo discontinuo. Se ci fossero posteggi assegnati ai turni inseriti nel raggruppamento/mercato verrà fatta una graduatoria del turno così come previsto dai paragrafi precedenti. Quindi verrà inserito nella graduatoria generale del mercato/raggruppamento, secondo l'ordine spettante, l'esercente del turno con più anzianità di iscrizione al registro imprese della camera di commercio. Verrà poi considerato l'esercente del turno successivo al primo in graduatoria, qualora i posti da scegliere della categoria del turno siano più di uno.
5. Nelle ipotesi di trasferimento di posteggi fuori mercato le nuove collocazioni sono individuate secondo i seguenti criteri:
 - a) nell'ambito di posteggi della stessa tipologia, se previsti dal Piano e non assegnati;
 - b) individuando nuove postazioni o postazioni non assegnate all'interno dei raggruppamenti turistici o mercati rionali modificando la tipologia del posteggio isolato.
6. In caso di spostamento definitivo di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.

Art.11 Caratteristiche

1. Per ogni mercato, raggruppamento, turno commerciale, o fiera e per i posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale e compresi nel Piano per il commercio su aree pubbliche, sono redatte apposite schede. Nelle stesse sono riportate la denominazione, l'ubicazione, la periodicità di svolgimento, l'organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori, la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente e dal presente Regolamento.

Art.12 Orari e chiusure

1. Gli orari di inizio e fine occupazione e vendita per ogni categoria di commercio su area pubblica sono stabiliti e modificabili per motivi di pubblico interesse, con ordinanza sindacale.
2. Sempre con ordinanza sindacale sono disciplinate le chiusure obbligatorie per il commercio su area pubblica di qualsiasi attività con la sola eccezione di quanto previsto al successivo punto 3.
3. I punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica osservano gli orari e le chiusure secondo quanto disciplinato dall'accordo nazionale sottoscritto dalle Associazioni di categoria con la FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali).

TITOLO II – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 13 Mercato

1. I mercati sono gestiti dal Comune, assicurando l'espletamento delle attività e l'erogazione dei servizi necessari al loro funzionamento. L'attività di vendita è effettuata da operatori abilitati al commercio su area pubblica in posteggi definiti dal Piano del Commercio comunale ed assegnati in concessione secondo le modalità stabilite dalla normativa.

Art. 14 Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nei posteggi viene effettuata per via telematica.
2. Nelle more dell'adozione del sistema di registrazione per via telematica, la registrazione delle presenze viene effettuata dai soggetti incaricati dal Comune, prima dell'inizio dell'orario di vendita.
3. L'operatore è tenuto, ai fini della registrazione, ad essere presente nel posteggio entro l'orario di inizio occupazione e vendita e per tutta la durata dell'orario di occupazione.
4. Nel caso in cui eventi documentati, gravi ed eccezionali comportino l'assenza dal posteggio, o l'interruzione anticipata dell'attività di vendita, essa è da considerarsi giustificata, secondo le modalità e le procedure saranno oggetto di specifica disciplina.

Art. 15 Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi (“spunta”)

1. Le presenze maturate in ciascun mercato o fiera dagli operatori non titolari di posteggio sono finalizzate alla redazione di graduatorie utili ai fini della spunta in accordo con quanto previsto dal Codice all'art. 37 comma 7. Le graduatorie, sono approvate annualmente con provvedimento dirigenziale.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata nel rispetto delle caratteristiche del posteggio definite dal Piano. I posteggi oggetto di riserva, devono essere assegnati a spuntisti aventi gli stessi requisiti previsti per quel posteggio.

3. Qualora un operatore spuntista non si presenti al mercato per più di due anni solari, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale e senza che sia stata inviata al SUAP idonea documentazione che ne giustifichi l'impedimento, si procede alla sua cancellazione dalla graduatoria relativa al mercato in questione.
4. L'assegnazione temporanea è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature o arredi, o su cui insistono chioschi di proprietà del concessionario, nei posteggi stagionali, fuori mercato e raggruppamenti turistici.

Art. 16 Mercati Straordinari

1. E' previsto lo svolgimento di mercati straordinari nei giorni: 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre e nelle 2 domeniche precedenti il Natale .
2. Nei giorni di mercati straordinari può essere svolta attività di vendita in tutti i mercati.
3. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori che costituiscono l'organico dello stesso giorno della settimana in cui si svolge il mercato senza riassegnazione dei posteggi.
4. Quando il mercato straordinario si svolge nelle giornate domenicali è autorizzato ad esercitare l'attività di vendita l'organico del mercato di uno dei giorni della settimana individuato con rotazione annuale.

Art. 17 Circolazione pedonale e veicolare

1. Nei giorni e negli orari di svolgimento dell'attività commerciale compreso allestimento e disallestimento le aree dedicate alle attività di commercio su area pubblica sono interdette alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli con apposita ordinanza sindacale della Direzione competente in materia di Mobilità.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni.
3. Deve essere comunque assicurato con continuità il passaggio dei mezzi di emergenza e di soccorso.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di disabilità motorie, o che necessitano di ausili per il movimento (carrozine elettriche e/o a motore) e di quelli di cui al comma 3.

Art. 18 Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano del Commercio. Per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato vigono le stesse disposizioni per l'assegnazione di posteggi su area pubblica.
2. I posteggi fuori mercato non sono soggetti a spunta.
3. E' vietata la collocazione di strutture non facilmente amovibili eccezion fatta per le strutture individuabili come "chioschi" espressamente autorizzate e previste dal Piano del Commercio.
4. Nei posteggi fuori mercato e nei "chioschi" ubicati in qualsiasi zona del territorio comunale, non è ammessa variazione del genere merceologico rispetto a quello autorizzato e risultante dagli atti dell'Amministrazione.

Art. 19 Posteggi "stagionali"

1. I posteggi sono definiti "stagionali" quando l'attività di vendita è consentita soltanto in alcuni periodi dell'anno o in specifici giorni della settimana.
2. Le principali tipologie di posteggi stagionali sono:
 - a) dal 1 Ottobre al 31 Marzo per la vendita esclusivamente di caldarroste, semi, frutta secca;
 - b) dal 1 Aprile al 30 Settembre per la vendita esclusivamente di anguria, melone, cocco, frutta fresca, acqua e bibite.
 - c) dal primo venerdì di dicembre al 5 gennaio per la vendita di alberi di natale, dolciumi, palloncini e articoli da regalo.
3. I commercianti su area pubblica "stagionali" per la vendita di anguria, alberi di natale, ecc., in considerazione dell'ingombro delle merci poste in commercio, sono autorizzati a non rimuovere le strutture utilizzate al termine dell'orario di vendita giornaliero, purché le medesime non occupino superficie maggiore di quella concessionata, siano rispondenti al decoro urbano e conformi alle prescrizioni di ordine igienico sanitario dettate dalla competente Azienda sanitaria.
4. Sui posteggi stagionali non sono consentite le occupazioni giornaliere e/o operazioni di "spunta".
5. Al termine del periodo stagionale di concessione, è fatto obbligo agli operatori di rimuovere qualsiasi struttura, materiale e/o attrezzatura, lasciando l'area completamente sgombra.
6. Per i posteggi stagionali, non è consentito alcun ampliamento del periodo di operatività, né trasformazione da "stagionali" in "permanenti", con validità, cioè, per l'intera annualità, né è ammessa variazione o integrazione dei prodotti commerciabili.
7. In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola nei mercati, possono essere previsti nel Piano per il commercio su area pubblica posteggi stagionali da assegnare ad imprenditori agricoli professionali.

8. Sono fatti salvi diversi periodi concessi come appare dagli atti dell'amministrazione.

TITOLO III – RAGGRUPPAMENTI

Art. 20 Raggruppamenti Turistici

1. Per raggruppamento turistico si intende l'insieme dei posteggi che si snodano con continuità in alcune zone di alto interesse storico, artistico, culturale individuati dal Piano del commercio su area pubblica e caratterizzati da specializzazioni merceologiche essenzialmente rivolte al turismo.
2. Relativamente all'esposizione delle merci ed alle caratteristiche delle strutture di vendita utilizzabili sui posteggi dei raggruppamenti turistici, si applica quanto disposto agli artt. 21 e 22.
3. Data la specificità dell'esercizio del commercio non sono ammesse "spunte" per i posteggi occasionalmente liberi.
4. Per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale ed allo scopo di riqualificare e ottimizzare le aree del centro storico ove i raggruppamenti sono collocati, fatta salva l'ipotesi di migrazione di posteggio, subingresso in gestione o in proprietà nella azienda commerciale cui afferiscono le concessioni, i posteggi non possono essere oggetto di nuova assegnazione in caso di cessazione, rinuncia o decadenza della concessione.

Art. 21 Disposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici: la tipicità.

1. Con il presente articolo si disciplinano le categorie merceologiche che possono o debbono essere oggetto di vendita nei banchi dei raggruppamenti turistici. Tali categorie devono essere ispirate a principi di bellezza, decoro, tradizione, storicità e anche innovazione di qualità, comunque coerenti con la bellezza dei luoghi su cui insistono i raggruppamenti. Tali principi si realizzano con le misure di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, sui banchi dei raggruppamenti turistici sono posti in vendita prodotti realizzati, lavorati e confezionati nel rispetto della filiera fiorentina, toscana e italiana, con preferenza per le produzioni regionali di artigianato riconducibili ad iniziative regionali promozionali.
3. In merito a quanto disposto al comma 2, è disposto che l'esposizione dei prodotti di filiera locale, regionale e nazionale sopra descritti deve essere effettuata rispetto alla superficie del banco nella misura minima del 30% entro 1 anno dall'entrata in vigore del Regolamento, del 60% entro 2 anni dall'entrata in vigore del Regolamento con le stesse modalità e del 100% entro 3 anni dall'entrata in vigore del Regolamento.
4. In alternativa al rispetto delle superfici di vendita previste al comma 2, i titolari delle concessioni possono presentare, un progetto di offerta di vendita della merce volto a valorizzare le esigenze di bellezza, decoro, tradizione, storicità o di innovazione di alta qualità, che sarà valutato dall'Amministrazione comunale.
5. Con delibera della Giunta, da adottare entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, è istituita una Commissione alla quale partecipano associazioni di categoria ed enti interessati ed esperti del settore, con il compito di sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale:
 - a) i criteri ed i requisiti di appartenenza alla filiera di cui ai commi 2 e 3;
 - b) i criteri e le altre modalità di valutazione dei progetti di cui al comma 4;
 - c) il modello del banco architettonico comprese le caratteristiche del telone di copertura, di cui all'articolo 22, secondo canoni estetici di particolare pregio e bellezza ed al contempo funzionali per l'esercizio dell'attività.
6. In ogni caso, gli articoli esposti sono forniti di cartellino di vendita con l'indicazione del prezzo applicato e di etichetta contenente, fra le altre, le informazioni relative alla provenienza e alle caratteristiche del prodotto. L'etichetta contiene la chiara e comunemente intelligibile indicazione delle materie prime che li compongono. Gli esercenti adeguano a detta prescrizione la merce offerta in vendita, entro sei mesi dall'approvazione del Piano.

Art. 22 Il "Banco fiorentino"

1. Ciascun banco dei raggruppamenti turistici deve rispettare il modello architettonico definito dalla commissione di cui all'articolo 21, comma 5.
2. Ciascun banco dei cassettaï, dei fondini, dei posteggi fuori mercato e ciascun chiosco del centro storico deve rispettare le caratteristiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. Il banco conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo e del successivo disciplinare di Giunta è requisito indispensabile per l'esercizio della relativa attività e deve essere pertanto adeguato entro il secondo anno dall'adozione del Piano.
4. La conformità del banco al modello architettonico o alle caratteristiche prescritte, costituisce requisito indispensabile per l'esercizio della relativa attività. I titolari delle concessioni sono tenuti ad effettuare i necessari adeguamenti entro due anni dall'entrata in vigore del Piano per il commercio su area

pubblica. Il mancato adeguamento entro il termine prescritto comporta la decadenza della concessione.

Art. 23 Attività promozionale e utilizzo del marchio

1. Al fine di programmare adeguate azioni di promozione, gli operatori di ciascun raggruppamento potranno costituirsi in associazione. Lo statuto dell'associazione dovrà essere inviato all'amministrazione comunale entro un anno dall'approvazione del Piano.
2. A ciascun raggruppamento costituito in associazione, verrà concesso in uso il relativo marchio di proprietà comunale secondo i termini e le modalità specificate in apposto disciplinare.

Art. 24 Raggruppamenti Straordinari

1. Per raggruppamento straordinario si intende l'insieme dei posteggi istituiti in prossimità dello Stadio comunale "Franchi" e del Palasport Mandela forum di Viale Paoli, sui quali è autorizzato l'esercizio dell'attività di vendita solo in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, culturali o musicali organizzate all'interno delle suddette strutture, con esclusione delle manifestazioni a carattere commerciale, religioso o politico.
2. Sui posteggi del "Raggruppamento Stadio" e del "Raggruppamento Palasport", per motivi di viabilità, interdizione o limitazioni di traffico veicolare, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, è vietata l'occupazione occasionale e giornaliera, pertanto, in assenza del concessionario, devono rimanere liberi.
3. Per le motivazioni sopra richiamate, i posteggi che dovessero rendersi vacanti per rinuncia dell'assegnatario, o per altro motivo, (revoca o decadenza) saranno oggetto di apposito bando di miglioria e qualora non assegnati verranno definitivamente soppressi dall'organico del Raggruppamento relativo.
4. L'accesso dei concessionari all'area di vendita per il raggruppamento Palasport Mandela Forum è consentito quattro ore prima dell'inizio programmato della manifestazione, ed entro due ore dal termine, l'area dovrà essere lasciata completamente sgombra da mezzi e rifiuti di qualsiasi tipo.
5. Per il raggruppamento stadio l'accesso all'area di vendita dei concessionari è consentito quattro ore prima dell'inizio della manifestazione. Qualora si verificano concomitanze di orari per particolari manifestazioni il rionale Fanti dovrà smontare quattro ore prima dell'inizio della manifestazione al fine di consentire la pulizia dell'area prima dell'insediamento del raggruppamento stadio.

Art. 25 Raggruppamenti di Servizio

1. Per raggruppamento di servizio, si intende l'insieme dei posteggi istituiti in prossimità ed a servizio di una determinata struttura, con destinazione e specializzazione merceologica funzionale agli usi cui la struttura medesima è adibita, individuati nel Piano o in appositi bandi.
2. E' esclusa l'occupazione giornaliera dei suddetti posteggi occasionalmente vacanti.

TITOLO IV - TURNI COMMERCIALI

Art. 26 Definizione

1. Per turno si intende l'insieme dei posteggi di generi non alimentari, con precisa e limitata specializzazione merceologica, ubicati in zone diverse del territorio comunale. Tali posteggi non sono assegnati individualmente ma ad una pluralità di operatori che li utilizzano secondo prestabilita periodica rotazione definita "turno".

Art. 27 Funzionamento

1. La turnazione sui posteggi costituenti l'organico del Turno, può essere autogestita dagli operatori interessati, ma deve essere calendarizzata e partecipata all'Amministrazione per gli eventuali rilievi entro il 10 gennaio di ogni anno.
2. I posteggi costituenti i turni commerciali, possono essere collocati nell'organico di un raggruppamento turistico o ubicati sul territorio comunale quali posteggi fuori mercato. Pertanto, nell'esercizio dell'attività, gli operatori di ciascun turno dovranno attenersi alle regole, modalità ed orari che disciplinano il funzionamento delle diverse realtà ove sono collocati i posteggi.
3. In accordo con l'art.15 i posteggi di cui al presente titolo non possono essere oggetto di spunta. Non è altresì ammessa l'istituzione di nuovi posteggi o la riassegnazione in concessione dei posteggi revocati, decaduti o comunque vacanti, fatte naturalmente salve le ipotesi di sub ingresso.
4. Ciascun operatore, o società, non potrà essere titolare di più di due posteggi per ciascun turno commerciale.

Art. 28 Individuazione dei turni

1. I turni commerciali esistenti sul territorio comunale sono esclusivamente: il turno cassetta, ed il turno fondini.
2. Le caratteristiche di tali turni, la merceologia commerciabile, le dimensioni dei banchi sono definite nelle singole schede del Piano.
3. I turni pennai, imbonitori ed illustratori nella prima applicazione del piano del commercio su area pubblica verranno assorbiti i pennai nei raggruppamenti turistici, gli illustratori ed imbonitori nel mercato delle Cascine e/o nei mercati rionali.

TITOLO V – MERCATI COPERTI

Art. 29 Mercati coperti

1. I mercati coperti gestiti dall'Amministrazione sono il "Mercato Centrale di San Lorenzo", il "Mercato di Sant'Ambrogio" e il "Mercato delle Pulci."
2. Nel presente titolo si trattano anche i posteggi nei 4 box del "mercato rionale delle Cure" eccezione fatta per l'articolo 35.

Art. 30 Posteggi nei mercati coperti alimentari

1. Non è consentito, anche per ragioni di sicurezza e garanzia del transito pedonale, ai titolari di concessione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati coperti occupare aree esterne al perimetro dei singoli posteggi concessionati, nemmeno quando si tratta di aree comuni adiacenti. Non rientrano in tale divieto gli eventuali oggetti assimilabili a rifiniture del banco, quali mensole di varia natura o profili tondeggianti del banco stesso, purché non comportino appoggi a terra, non siano accompagnati da strumenti, quali sedie e tavoli, che occupino aree non assegnate e non superino una profondità massima di 45 cm, individuata come proiezione al suolo della parte aggettante rispetto all'area concessionata. L'autorizzazione di installazioni oggi non previste su richiesta del concessionario è rilasciata dalla Direzione Attività Economiche e Turismo ai sensi del successivo comma 4 e alle condizioni di cui sopra, purché non costituiscano intralcio al transito pedonale e al passaggio degli strumenti per il carico-scarico dei prodotti.
2. I titolari devono provvedere alla raccolta di rifiuti e imballaggi derivanti dall'esercizio dell'attività, ed al conferimento dei medesimi negli appositi spazi e/o contenitori appositamente predisposti. Al termine dell'orario di vendita i posteggi devono essere lasciati completamente sgombri da scarti alimentari e rifiuti di qualsiasi tipo.
3. Le strutture di vendita con cui viene effettuata l'occupazione di suolo pubblico sono integralmente di proprietà dei singoli titolari, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 33.
4. Qualsiasi modifica alle strutture di vendita deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Attività Economiche, previo nulla osta della Direzione Servizi Tecnici e ove necessario della locale Sovrintendenza.
5. Il titolare di concessione nei mercati di cui al Titolo V del presente Regolamento, qualora acquisisca un ulteriore posteggio contiguo al posteggio già concessionato potrà richiedere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, l'autorizzazione ad unire i posteggi mantenendo, tuttavia, titoli concessori separati. Eventuali spazi allestiti per il consumo sul posto potranno essere condivisi e fruiti dai clienti di entrambe le attività concessionarie, nel rispetto, però, delle disposizioni indicate nelle relative schede del Piano inerenti ciascun singolo Mercato coperto.

Art. 31 Normativa igienico-sanitaria

1. Nell'esercizio dell'attività è fatto obbligo agli operatori di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria previste dalla vigente normativa. Gli operatori, pertanto, devono in qualsiasi momento risultare in possesso della autorizzazione e abilitazione sanitaria prevista in relazione ai generi posti in vendita ed alla attività di preparazione e/o somministrazione eventualmente svolta.

Art. 32 Merceologie commerciabili

1. Nei mercati coperti di San Lorenzo e Sant'Ambrogio e nei box del Mercato delle Cure è autorizzata la vendita dei soli generi alimentari, salvo diversa indicazione espressamente inserita nei titoli di concessioni di suolo pubblico, ad esclusione della vendita di oggetti promozionali dei mercati stessi negli spazi assegnati ai Consorzi/Associazioni, secondo le disposizioni espresse nelle relative schede del Piano inerente il Mercato o nella convenzione stipulata con il Comune ai sensi dell'art.35;
2. Al fine di mantenere una buona combinazione di offerta e/o la tipicità dei mercati stessi, le attività commerciali all'interno dei mercati di cui al presente titolo non possono modificare la categoria merceologia dei prodotti offerti rispetto a quanto espressamente riportato sugli atti di autorizzazione al commercio su area pubblica e sulle relative concessioni di suolo pubblico, rilasciati nel rispetto delle disposizioni indicate nelle schede del Piano inerenti ciascun mercato, salvo deliberazione consiliare di

- aggiornamento delle suddette prescrizioni;
3. (abrogato)
 4. Per i motivi di cui ai precedenti commi, non saranno autorizzati ampliamenti nel numero delle attività di somministrazione attualmente presenti nei mercati coperti di San Lorenzo e di Sant'Ambrogio, né saranno concedibili tali trasformazioni nei box del Mercato delle Cure.
 5. Nel "Mercato delle Pulci" sono commerciabili esclusivamente oggetti di antiquariato, arte e modernariato.
 6. (abrogato)
 7. (abrogato)
 8. I posteggi, se tornano nella disponibilità dell'Amministrazione, saranno riassegnati tramite procedura a evidenza pubblica; i nuovi concessionari dovranno mantenere la commercializzazione di prodotti dello stesso genere merceologico originario, che sarà espressamente indicato negli atti di autorizzazione al commercio su area pubblica e delle relative concessioni di suolo pubblico.
 9. Se la procedura a evidenza pubblica per l'individuazione di nuovi concessionari di posteggi si conclude senza provvedimenti di concessione, le aree rimaste libere possono essere assegnate, temporaneamente e a titolo oneroso, al Consorzio/Associazione di cui all'art.35 per un periodo massimo di tre anni per attività comuni di gestione e promozione del Mercato. Dopo tale periodo, il Comune provvederà ad avviare nuova procedura a evidenza pubblica per l'individuazione di nuovi concessionari.

Art. 33 Attrezzature di vendita di proprietà comunale

1. Nel caso in cui le attrezzature di vendita siano di proprietà dell'Amministrazione Comunale, il titolo per l'esercizio del commercio su area pubblica e la relativa concessione del posteggio sarà integrato con atto di concessione in uso a titolo oneroso dei relativi beni mobili elencati nell'atto.

Art. 34 Utilizzo dei posteggi e responsabilità

1. E' assolutamente vietato introdurre o parcheggiare, in qualsiasi area del mercato, veicoli di qualsiasi genere, salvo quelli asserviti al mercato stesso solo se debitamente autorizzati allo scopo dalla Direzione Attività Economiche.
2. Nello svolgimento dell'attività di vendita, nell'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, nella installazione e messa in esercizio delle strutture e degli impianti all'interno dei posteggi ricevuti in concessione, nonché nell'utilizzo di materiali o sostanze pericolose, gli operatori dei mercati sono direttamente responsabili dei danni provocati per colpa o imperizia propria o dei dipendenti, a terzi, a beni dei terzi o dell'Amministrazione medesima.
3. Le aree concesionate all'interno dei mercati di cui al presente Titolo V, nonché gli spazi assegnati ai Consorzi di cui all'art. 35, devono essere allestiti e utilizzati per le finalità oggetto del titolo concessorio entro quattro mesi dall'assegnazione, pena la revoca della concessione stessa;

Art. 35 Gestione dei servizi comuni nei mercati coperti

1. Ai fini della gestione dei servizi comuni e delle manutenzioni nei mercati coperti i titolari dei titoli abilitativi al commercio sulle aree pubbliche ivi presenti si costituiscono in Consorzio e/o Associazione come condizione necessaria di accesso al titolo. Le regole del Consorzio e/o Associazione vincolano in ogni caso tutti gli operatori del mercato, pena l'adozione di provvedimenti restrittivi e interdittivi dell'attività, compresa la revoca del titolo concessorio.
2. La comunicazione di subentro nel titolo implica anche l'obbligo di partecipare al Consorzio e/o Associazione.
3. Il Consorzio e/o Associazione si convenzionano con l'Amministrazione Comunale per la definizione delle modalità di svolgimento dei servizi e delle manutenzioni affidate.
4. Al Consorzio e/o Associazione possono essere assegnati a titolo oneroso spazi per la gestione del consorzio stesso e la valorizzazione e promozione del Mercato.

TITOLO VI – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 36 Abilitazione all'esercizio dell'attività e modalità di svolgimento

1. Per quanto attiene all'abilitazione all'esercizio dell'attività si fa rimando all'art. 38 del Codice.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante su mezzo mobile è consentito con esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Non è consentita alcuna occupazione di suolo pubblico, con eventuali banchi, sedie, sgabelli, tende ecc..
3. L'esercizio del commercio itinerante è interdetto ove la sosta dei veicoli sia non compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e ad una distanza inferiore ai 300 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da mercati, fiere, posteggi isolati. L'esercizio del commercio

ambulante in forma itinerante è inoltre interdetto nel territoriocomunale compreso entro il seguente perimetro territoriale:

4. Ponte alla Vittoria – P.zza Vittorio Veneto – Viale F.lli Rosselli, - P.le di Porta a Prato - V.le Belfiore – Rampa Spadolini – Via Cosseria – Via XX Settembre – Via del Ponte Rosso – P.zadella Libertà – Viale Don Minzoni - Cavalcavia delle Cure – P.za delle Cure – Viale dei Mille – Viale M. Fanti – V.le Cialdini – Via Lungo l'Africo – V.le De Amicis – P.za Alberti – Via Piagentina – L.no del Tempio – L.no C. Colombo – P.te da Verrazzano – P.za Ravenna – L.no Ferrucci – P.za Ferrucci – Viale Michelangelo – P.le Michelangelo – Viale Galilei – Via di San Leonardo – P.le di Poggio Imperiale – V.le del Poggio Imperiale - Via Dante – Via Senese – Via di Colombaia – Via di Santa Maria a Marignolle - Via Piana – Via di Bellosguardo- P.za e Via SanFrancesco di Paola - V.le Ariosto –V.le Aleardi – V.le Sanzio – P.za Pier Vettori – Via del Ponte Sospeso – P.za Gaddi – Ponte alla Vittoria;
5. è inoltre interdetto in tutto il Parco delle Cascine, da P.za Vittorio Veneto al torrente Mugnone fino al Piazzale dell'Indiano.
6. Le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato.
7. Non è consentito al mezzo di sostare nello stesso punto per più di 1 ora. Decorso tale periodo potrà essere effettuata una nuova sosta solo ad almeno 300 metri di distanza dall'area precedentemente occupata. L'attestazione della durata della sosta avverrà tramite sistema telematico, con autenticazione, all'inizio (check in), e al termine dell'attività di vendita (check out), con preventiva acquisizione delle relative credenziali di autenticazione, presso il SUAP a decorrere dalla attivazione di tale sistema telematico.
8. E' vietata la sosta di mezzi mobili su area pubblica per l'esercizio del commercio in forma itinerante dalle 19.00 alle 8.00.
9. Non è ammesso commercio itinerante nei giorni festivi nel Comune di Firenze.

TITOLO VII – FIERE, FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO SU AREA PUBBLICA

Art. 37 Definizione e funzionamento delle fiere

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale relative al suo funzionamento. In conformità alla vigente normativa regionale, il Comune può prevedere l'affidamento di alcuni servizi a soggetti esterni all'Amministrazione.

Art. 38 Criteri, presenze e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Per la partecipazione alle fiere sono rilasciati titoli temporanei di esercizio ai singoli operatori sulla base di graduatorie, distinte per categorie di operatori e destinazione dei posteggi, formulate a seguito di pubblicazione di appositi bandi secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 37 del Codice.
2. Ad ogni soggetto giuridico non può essere rilasciata più di una concessione di posteggio per ciascuna fiera.
3. Per la le modalità di spunta si rimanda a quanto disposto all'art. 37 comma 7 del Codice.
4. Per la definizione di presenze nella Fiera si rimanda a quanto previsto all'art. 32 lettera j) del Codice.
5. Per l'acquisizione della presenza, si rimanda a quanto previsto al comma 10 dell'art. 37 del Codice.
6. Per le fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, si rimanda alla disciplina prevista dal Codice.
7. Il Comune di Firenze emette bandi della durata di 12 anni per il rilascio di titoli temporanei di esercizio del commercio su area pubblica aventi validità per le fiere gestite direttamente dall'amministrazione comunale a partire dall'anno 2022.

Art. 39 Fiere promozionali

1. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciati titoli temporanei di esercizio del commercio su area pubblica aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
2. Il bando per il rilascio di tali titoli temporanei è pubblicato sulla Rete Civica Comunale e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali dei commercianti sulle aree pubbliche.
3. Stante la peculiarità di ciascuna fiera promozionale, l'assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi può essere o meno prevista dal relativo bando.

Art. 40 Gestione delle fiere e delle fiere promozionali

1. A norma del Codice il Comune può: o gestire direttamente le fiere e le fiere promozionali o in via straordinaria affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse, o infine avvalersi, per l'organizzazione e la gestione delle

stesse, di soggetti terzi da individuarsi a seguito di procedura ad evidenza pubblica tra soggetti senza scopo di lucro ed associazioni a livello locale tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- a) maggior prossimità e presenza sul territorio dell'associazione
 - b) maggiore esperienza nella organizzazione e gestione di fiere e fiere promozionali nell'ambito comunale;
 - c) qualità del Piano di promozione/ comunicazione;
 - d) qualità del Piano sicurezza;
 - e) sostenibilità organizzativa ed economica della parte del soggetto proponente;
 - f) qualità e impatto estetico degli allestimenti con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il contesto storico e architettonico delle piazze in area UNESCO;
 - g) valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel settore dell'artigianato e del commercio legato al territorio toscano;
 - h) impegno a destinare un posteggio, gratuitamente, ad associazioni di volontariato.
2. Il soggetto gestore individuato dovrà attenersi a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori abilitati all'esercizio del commercio su area pubblica che parteciperanno.
 3. Il soggetto gestore, dovrà altresì acquisire e conservare autocertificazioni da parte degli assegnatari, attestanti:
 - a) il possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare il commercio su area pubblica,
 - b) il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio su area pubblica e gli adempimenti sanitari
 - c) di regolarità contributiva (DURC/INAIL)
 - d) di non avere pendenze relativamente ai tributi del Comune di Firenze
 4. L'elenco degli operatori individuati dall'organizzatore, deve essere trasmesso al SUAP unitamente all'istanza finalizzata al rilascio della concessione, per l'effettuazione delle verifiche in ordine alle autocertificazioni acquisite.
 5. La documentazione relativa agli operatori alimentari è invece trasmessa al SUAP dall'organizzatore almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione per consentire i necessari adempimenti relativamente alla notifica igienico-sanitaria.

Art. 41 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e commercio su area pubblica in occasione di manifestazioni non commerciali

1. Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario promosse da soggetti terzi al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate aree della città;
 - b) valorizzare iniziative di aggregazione, animazione, culturali e sportive.
2. L'effettuazione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario segue le procedure individuate dal regolamento COSAP.
3. Al fine di programmare efficacemente le manifestazioni verrà fatta una calendarizzazione entro il 31 gennaio di ogni anno, in caso di richieste ulteriori l'amministrazione raccoglierà le nuove proposte trimestralmente. I soggetti promotori dovranno presentare specifica risposta all'avviso pubblico in cui siano indicati il progetto della manifestazione, da cui si desumano i seguenti elementi:
 - a) la presentazione dell'associazione/soggetto organizzatore,
 - b) l'esperienza nell'organizzazione e gestione di eventi simili a quelli proposti in ambito comunale.
 - c) il Piano di promozione/ comunicazione.
 - d) la relazione tecnica delle attività e modalità operative, comprensive di date e luoghi richiesti.
 - e) le planimetrie dell'intera area interessata, e comunque che dimostrino i requisiti igienico-sanitari necessari.
 - f) il Piano sicurezza.
 - g) sostenibilità organizzativa ed economica della parte del soggetto proponente.
 - h) i rendering per verificare la qualità e impatto estetico degli allestimenti con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il contesto storico e architettonico delle piazze in area UNESCO.
 - i) valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel settore dell'artigianato e del commercio legato al territorio toscano.
 - j) impegno a destinare spazi, gratuitamente, ad associazioni di volontariato.
4. L'Amministrazione valuterà le richieste ricevute secondo gli elementi elencati, il numero di manifestazioni presenti in città, tenendo conto anche dei pareri dei presidenti dei quartieri interessati e della conferenza di servizi prevista per l'iter di concessione di suolo pubblico definito nell'ambito del regolamento del relativo canone.

5. La Giunta potrà accogliere le manifestazioni che abbiano superato positivamente le valutazioni precedenti.
6. All'esito positivo della Conferenza di servizi l'organizzatore potrà presentare specifica istanza al SUAP unitamente all'elenco degli operatori partecipanti (commercianti, artigiani, imprenditori agricoli) individuati dagli organizzatori medesimi.
7. L'organizzatore deve acquisire da parte degli operatori commerciali partecipanti, autocertificazione attestante: il possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare il commercio, il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio, i titoli professionali, la regolarità contributiva. Tale documentazione deve essere conservata a cura dell'organizzatore ed esibita in caso di controlli. La documentazione relativa agli operatori alimentari è invece trasmessa al SUAP dall'organizzatore almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione per consentire i necessari adempimenti relativamente alla notifica igienico- sanitaria.
8. E' altresì consentito in accordo alle modalità e procedure di cui al presente articolo l'effettuazione di attività temporanee di commercio su area pubblica ai soggetti individuati dagli organizzatori stessi nell'ambito di manifestazioni su suolo pubblico a carattere culturale, sportivo o ricreativo e per la miglior riuscita delle manifestazioni stesse.

TITOLO VIII– VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA SU AREA PUBBLICA

Art. 42 Punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica

1. Su area pubblica in concessione è consentita la vendita della stampa quotidiana e periodica solo per punti vendita esclusivi.
2. Nei punti vendita esclusivi è consentita la vendita in forma residuale di altre merci, titoli di viaggio e di quanto espressamente autorizzato in relazione ad accordi e convenzioni promosse dall'Amministrazione Comunale.
3. Il titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività è previsto e disciplinato dalle normative sovraordinate di riferimento.
4. Il rinnovo della concessione su suolo pubblico è escluso se il titolare dell'azienda non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio della attività.
5. In caso di cessazione dell'attività o trasferimento in sede fissa, deve essere preventivamente comunicata la rinuncia alla concessione di suolo pubblico, con rimessa in pristino stato dell'area pubblica occupata.
6. La violazione delle disposizioni di cui al presente titolo comporta in ogni caso la revoca della concessione di suolo pubblico.

TITOLO IX – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI E SANZIONATORI

Art. 43 Provvedimenti interdittivi

1. Per la revoca, sospensione, cessazione e decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale.
2. La sospensione volontaria dell'attività di vendita deve essere comunicata preventivamente all'Amministrazione qualunque sia la durata. La ripresa dell'attività, se richiesto dall'Amministrazione, dovrà essere dimostrata con l'esibizione della documentazione fiscale relativa.
3. La sospensione dell'attività di vendita, nel caso di violazioni a quanto disciplinato e previsto dal presente Regolamento e dal Piano del commercio è disposta dal Comune in caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale, per un periodo di 10 giorni.
4. Le violazioni delle disposizioni inerenti le categorie merceologiche di cui agli articoli 7, 21 e 32 del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano la sospensione dell'attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale, si procede alla revoca della concessione.
5. Oltre alle ipotesi di decadenza e revoca previste dalla vigente normativa regionale l'Amministrazione comunale pronuncerà la decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico nel caso in cui la posizione relativa al pagamento dei tributi locali e canoni dovuti al Comune non sia regolare. Per quanto attiene il canone di servizio dei mercati coperti sarà motivo di decadenza superati i 3 mesi di morosità. La posizione è considerata regolare anche qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, fino al momento in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione come previsto dall'articolo 6 comma 8 del Regolamento sulla riscossione coattiva.

6. L'adozione dei provvedimenti di revoca/decadenza della concessione di posteggio investe tutta la pregressa attività collegata al titolo decaduto, nel senso che le presenze eventualmente maturate sono azzerate e non possono essere vantate e/o valutate né per la spunta né per l'assegnazione di altri posteggi.

Art. 44 Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni che disciplinano le attività del commercio su aree pubbliche all'interno del territorio del Comune di Firenze si applicano in ogni caso le sanzioni stabilite dalla normativa regionale di riferimento.
2. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche stabilite dalle normative di riferimento.
3. Gli esercenti sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo l'effettuazione di verifiche, sia presso il banco di vendita, nel posteggio del mercato, sia presso le attrezzature adiacenti.
4. Ove sia accertata l'infedeltà dell'etichettatura che attesta la provenienza dei prodotti si applicano in ogni caso le sanzioni pecuniarie previste dalle normative di riferimento.
5. Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti edittali di legge, tenuto conto di quanto previsto da altri regolamenti e provvedimenti sindacali posti a tutela di determinate zone della città e/o di altri interessi generali.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 Vendita delle proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo su area pubblica

1. Fatte salve la disciplina degli hobbisti di cui al Codice del Commercio Regione Toscana, la vendita o esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico è autorizzabile su suolo pubblico solo in base alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'Esercizio delle Arti di Strada.

Art. 46 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 47 Garanzie per l'occupazione del suolo pubblico con manufatti non soggetti a rimozione quotidiana (chioschi e attrezzature di vendita assimilate)

1. Il rilascio di nuove concessioni per il commercio su area pubblica finalizzate all'installazione di manufatti/chioschi o altre attrezzature di vendita che non siano rimosse quotidianamente al termine dell'orario di attività, è subordinato alla costituzione di idonea garanzia sotto forma di deposito cauzionale o fideiussione bancaria, assicurativa etc. dell'obbligo di rimozione del manufatto e rimessa in ripristino dell'area al termine al venir meno del titolo concessorio.

Art. 48 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni in essere e in scadenza alla data del 31 dicembre 2020, sono rinnovate per un periodo di dodici anni, e pertanto fino al 31 dicembre 2032, ai sensi della LR 62/2018, dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, alle condizioni indicate nelle "*Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche*" (*Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 25 novembre 2020*) e secondo le modalità stabilite dalla Regione in applicazione di detta disposizione (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 9 dicembre 2020).
2. Sono oggetto del procedimento di rinnovo di cui al comma 1 le concessioni per l'esercizio del commercio su area pubbliche relativi a posteggi in mercati, raggruppamenti, posteggi isolati e chioschi, inclusi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, e di commercio su area pubblica da parte dei produttori agricoli, che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012.
3. I procedimenti di rinnovo della concessione, ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1, sono avviati d'ufficio; in ogni fase dell'iter di rinnovo, le comunicazioni generali rivolte a tutti i titolari di concessione di commercio su area pubblica sono effettuate attraverso la pubblicazione di atti all'albo pretorio e sul suo sito istituzionale, nonché diffondendone notizia attraverso i media (ai sensi delle L.241/90, art. 8, comma 3);

4. I procedimenti di rinnovo delle concessioni vengono conclusi dal Comune successivamente all'approvazione del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 43 del Codice del Commercio (LR 62/2018) o della relativa sezione di esso; nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo i titoli in scadenza conservano la propria validità, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività.
5. Nell'ambito dei procedimenti avviati ai sensi del comma 3, ai titolari delle concessioni può essere richiesto di trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro un termine assegnato, dichiarazioni (ai sensi del Dpr 445/2000, artt. 46 e 47) circa il possesso dei requisiti previste nelle succitate Linee guida ministeriali, e in particolare dei requisiti soggettivi (di cui al Dlgs 59/2010, art. 71), del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, del requisito della regolarità contributiva, nonché dichiarazioni riguardanti l'assenza di posizioni debitorie dell'impresa nei confronti del Comune ed eventuali altri elementi necessari a consentire le verifiche propedeutiche all'effettivo rilascio del provvedimento finale di rinnovo della concessione. In caso di titolarità di più concessioni, potrà essere richiesta specifica indicazione delle concessioni per le quali il titolare intenda ottenere il rinnovo, stanti i limiti previsti nelle medesime Linee guida ministeriali.
6. Sulla base degli elementi di cui al comma 5, prima della conclusione del procedimento con il rilascio del rinnovo della concessione, il Comune procederà d'ufficio al controllo dei requisiti richiesti e alla verifica circa l'eventuale posizione debitoria dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione comunale stessa. In caso di esito negativo dei controlli effettuati, l'impresa potrà regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza (trasmesso dal Comune ai sensi della L.241/1990, art.7); trascorso tale termine, il Comune procederà alla conclusione del procedimento con atto espresso di rinnovo o di definitiva decadenza del titolo concessorio;
7. Il rinnovo della concessione non preclude, nei confronti delle concessioni oggetto di rinnovo, l'esercizio da parte del Comune dei poteri di pianificazione e regolamentazione dell'attività commerciale su area pubblica, ivi compresi quelli di stabilire nuove collocazione e/o diversi contenuti merceologici per le attività, nonché di disporre la revoca delle concessioni, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 43 della l.r. Toscana 23 novembre 2018, n. 62, dall'art. 52, comma 1-ter, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalle altre disposizioni vigenti.
8. La Giunta comunale, tenendo conto delle esigenze di tutelare l'ambiente, il patrimonio culturale, il decoro e la sicurezza urbana, e acquisito, ove necessario, l'assenso della Soprintendenza competente ai sensi degli artt. 21, 106, comma 2-bis e 146, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sottopone al Consiglio Comunale, in uno o più atti separati, l'approvazione del nuovo Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, contenente specifiche sezioni dedicate alle diverse tipologie di occupazione di suolo pubblico finalizzata all'esercizio dell'attività commerciale.
9. In coerenza alle previsioni del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato, e di eventuali successivi aggiornamenti, sono comunicati ai titolari delle concessioni in essere, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, gli eventuali provvedimenti di: a) conferma dei contenuti delle concessioni in essere, con le eventuali prescrizioni in applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della legge regionale; b) rilocalizzazione o riconversione merceologica delle concessioni per esigenze di interesse pubblico;
10. Dopo la conclusione del procedimento di rinnovo ai sensi dei precedenti commi, resta salvo il potere dell'Amministrazione comunale di verificare, nei confronti dei titolari delle concessioni rinnovate, il mantenimento in essere dei requisiti previsti dalla presente normativa, dalle norme legislative nazionali e regionali, nonché dagli atti sub-legislativi regionali e nazionali vigenti in materia, e di avviare gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca dei relativi titoli concessori.

Art. 49 - Rinvii ed esclusioni

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento e nell'allegato Piano si rinvia alla normativa di riferimento sovraordinata.
2. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento le attività di commercio su posteggi in aree verdi.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività fieristico –espositive di cui al Capo X del Codice.
4. L'entrata in vigore di nuove normative europee direttamente applicabili, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 50 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato:
 - a) il "Regolamento Comunale per la Disciplina dello Svolgimento dell'Attività Commerciale sulle Aree Pubbliche" allegato 1) della Delibera CC n. 60/2008, restando in via transitoria vigente l'attuale Piano delle aree di cui all'allegato 2 della Delibera CC n. 60/2008 fino ad adozione del nuovo Piano.
 - b) l'articolo 10 del "Regolamento unico delle attività commerciali" (approvato con Deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 12.2.2018).

Art. 51 - Entrata in vigore

1. A norma dell'articolo 10 delle preleggi il presente Regolamento entra in vigore al momento della pubblicazione all'albo pretorio.